

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1506

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CAVALLARO FRANCESCO, TITOMANLIO VITTORIA, CERUTI, AMATUCCI, SPADOLA, SAVIO EMANUELA, CAIAZZA, MATTARELLI, MARTINI, GITTI, LAFORGIA, GAGLIARDI, BIASUTTI, QUINTIERI, SGARLATA, URSO, CANESTRARI, PATRINI, RACCHETTI, ALESSANDRINI, AMODIO, ALBA, FORNALE, BOVETTI, FRANZO, CAPPUGI, PICCOLI, LUCCHESI, CASTELLUCCI, BERTÈ, COLLEONI, ARMANI, CALVETTI, BIAGGI NULLO, RAMPA, DOSSETTI

Presentata il 25 giugno 1964

**Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083,
istitutiva del Corpo di polizia femminile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vastità dei compiti che l'articolo 2 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, attribuisce al personale femminile di polizia, nel campo della prevenzione e dell'accertamento dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume e la tutela dei diritti della famiglia e dell'integrità dei singoli, rende evidente come l'organico previsto dalla legge non sia adeguato a tale molteplicità di scopi.

Infatti esistono in organico 103 posti complessivi per ispettrici e vice-ispettrici rispetto alle 92 province d'Italia. Analogamente i posti riservati alla polizia femminile nella carriera di concetto sono 450, il che equivale alla disponibilità media di 5 assistenti per ogni provincia rispetto ad un organico che prevedeva 1.000 posti, nella legge n. 9 del 13 giugno 1958. Il numero delle persone che devono essere più direttamente impegnate nella funzione di prevenzione e di assistenza non è, a mio avviso, proporzionata alla qualità delle prestazioni richieste ed al numero degli abitanti ai quali tale prestazione deve rivolgersi.

L'azione vigilante e delicata delle Assistenti deve infatti espletarsi essenzialmente nel campo della popolazione femminile e in quello della popolazione minorile, nelle classi di età che si estendono dagli anni 0 agli anni 18 che in una popolazione di oltre 51 milioni (calcolata al 30 dicembre 1960) assommavano a 15 milioni circa di persone.

Occorre tener presente il fatto statistico della eccedenza della popolazione femminile che al censimento del 1961 risultava di 25.831.866 contro 24.791.683 di popolazione maschile e l'entità numerica delle classi di età, alle quali si è fatto cenno, che rappresentano complessivamente circa il 65 per cento della popolazione totale d'Italia.

Può essere anche interessante confrontare le analoghe carriere direttive e di concetto della polizia maschile, pur non considerando gli alti gradi della polizia che sono riservati al personale maschile: ispettori generali e questori = 200 unità, risulta infatti che alla carriera direttiva appartengono 1942 unità di cui 1.742 sono di grado equivalente alle ispettrici e vice ispettrici; e alla carriera di

concetto fanno capo 685 unità se si escludono dal conteggio gli addetti all'archivio che attualmente rappresentano la carriera esecutiva.

A tutt'oggi in servizio nella carriera direttiva della polizia femminile sono 73 unità (72 vice-ispettrici e 1 sola ispettrice di 3^a classe) e nella carriera di concetto 221 unità anche queste appartenenti ai gradi inferiori della carriera. Tali dati confermano la sproporzione quantitativa nei confronti dell'entità delle funzioni assegnate alla polizia femminile.

All'inizio del 1958 le donne poliziotte erano in *Inghilterra, Galles e Scozia* 2.311 rispetto ad una popolazione di 52.925.000 distribuita su 244.000 chilometri quadrati. Nella *Repubblica Federale di Germania* il ruolo organico della polizia femminile comprende presentemente 815 funzionarie per una popolazione globale di 54.214.000 distribuita su 248.000 chilometri quadrati. Dobbiamo anche considerare a questo riguardo che con ogni probabilità l'organico proposto in Italia non è stato coperto per la limitazione della partecipazione ai concorsi imposta dal vincolo del nubilato. Al duplice scopo quindi di facilitare il reperimento del personale e di non perdere quelli che sono i valori positivi di un'esperienza familiare propria, riterremo conveniente abolire il vincolo del nubilato per l'assunzione nell'organico della polizia femminile. Ci conforta in questa proposta l'esperienza positiva di molti Paesi che hanno da lunghi anni un servizio di Polizia femminile senza il vincolo del nubilato come l'*Inghilterra*, il *Galles*, la *Germania*, la *Svezia*, gran parte dei *Cantoni svizzeri*, la *Danimarca*.

A tale riguardo conviene anche ricordare l'esperienza felice già attuata nel campo del personale ospedaliero; molti ospedali hanno infatti accettato — già da qualche anno — l'abolizione del nubilato anche per il personale addetto alla diretta assistenza dell'ammalato, e non solo per quello addetto ai servizi generali.

Un particolare, sia pure marginale — ma che ha pure il suo valore psicologico — è quello di vestire l'uniforme di servizio.

L'uniforme rende più difficile il rapporto umano nei confronti delle speciali categorie alle quali si volge essenzialmente l'opera della polizia stessa, e può anche mettere a disagio il personale, esposto ad essere ovunque immediatamente identificato.

Sarebbe piuttosto conveniente l'adozione dell'uniforme soltanto per determinate occasioni e funzioni.

In relazione poi alle caratteristiche peculiari e multiformi dei compiti da svolgere ci sembra che la limitazione dell'accesso al posto di ispettrice soltanto alle laureate in legge e in scienze politiche non sia rispondente al fine.

Sembrirebbero almeno altrettanto attinenti la laurea in scienze economiche per la vasta preparazione nel campo del diritto in genere ed in particolare amministrativo, la laurea in lettere per la possibile competenza specifica in pedagogia e in psicologia, nonché la laurea in medicina per l'utilità della preparazione specifica, per la conoscenza dei substrati fisiopsichici di ogni irregolarità e per la specifica conoscenza di problemi di dermatologica, di medicina legale e di neuropsichiatria.

L'estensione a codesta laurea è giustificata dal riconoscimento ormai generale della necessità di interventi pedagogici psicopedagogici e psichiatrici nel trattamento dei minori disadattati e dell'altrettanto generale tendenza, a rivedere le applicazioni concrete della legge Merlin, soprattutto nei suoi aspetti sanitari e preventivi.

Per analoghi motivi dovrebbero essere rivisti il piano di studio e le modalità dell'espletamento del concorso.

Occorrerebbe cioè richiedere alle candidate per i posti d'Ispettrice, nozioni almeno elementari sullo sviluppo psicofisico dei minori e sugli atteggiamenti degli irregolari in genere, e, per le assistenti, nozioni di pedagogia, di igiene e di fisiopatologia dello sviluppo dei minori. Tale completamento di preparazione ci sembra oltremodo conveniente anche a costo di sacrificare in parte la stessa approfondita conoscenza delle materie legali.

Un altro provvedimento che si ritiene utile per non limitare il campo d'azione della polizia femminile e l'adeguato utilizzo di particolari specializzazioni di singole componenti nel corpo stesso, sarebbe quello di abolire le discriminazioni poste dall'articolo 8. Tale articolo stabilisce infatti la non applicabilità alle Ispettrici e alle assistenti di polizia del disposto degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I limiti di età contemplati dall'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, sono anch'essi un elemento negativo ai fini di un più vasto campo di scelta e non corrispondono alle esigenze delle diplomate costrette ad attendere, dedicandosi ad altro lavoro o rimanendone prive, i 24 anni che consentono l'inizio della carriera nel corpo di polizia femminile.

Nelle altre nazioni i limiti di età per l'inizio della carriera oscillano tra i 17 (cadette dell'ordinamento inglese) ed i 20 (Svezia) mentre il limite massimo di età per l'assunzione è nella stragrande maggioranza di 25 anni.

L'abbassamento dei limiti di età non inciderebbe affatto per i gradi di massima responsabilità della carriera direttiva che, richiedendo la laurea sposta necessariamente l'età di assunzione ad un minimo di 23 anni (vedi Repubblica Federale tedesca).

Potrebbe anzi essere utile prevedere anche nell'ordinamento italiano della polizia fem-

minile la categoria delle cadette, così come è stato attuato in Inghilterra; in tal modo si eviterebbe il vuoto di tempo tra i 18 e i 20 anni, tempo che verrebbe invece utilizzato per una preparazione di base valida, per possibilità di tirocinio pratico specifico per i vari settori (minori, madri nubili, istituti di rieducazione, istituti educativo-assistenziali, case-famiglia-pensionati per giovani lavoratori).

Le cadette dovrebbero essere nominate in seguito a colloqui e prove attitudinali, con gli stessi requisiti culturali richiesti per le assistenti, ma in età compresa tra i 18 e i 21 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 1, 2, 5, 6, 8 e 10 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, sono modificati come segue:

Art. 1. — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Alla carriera di concetto sono ammesse in qualità di cadette le giovani dai 18 ai 21 anni, in possesso di diploma d'istruzione secondaria ».

Art. 2. — È aggiunto in fine il seguente comma:

« Alle cadette è affidato il compito di affiancare l'opera delle ispettrici di polizia, con particolare riguardo agli interventi relativi ai minori in stato di abbandono ».

Art. 5. — Al n. 2 del 1° comma le parole « non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32 » sono sostituite con le parole « non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 35 ».

Al n. 3 del 1° comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o in scienze economiche o in lettere e filosofia o in medicina ».

Il n. 6 del 1° comma è soppresso.

Tra l'articolo 5 e l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo *5-bis*:

« Le cadette sono nominate in prova, previo esame attitudinale psicotecnico come le assistenti, con età tra i 18 e i 21 anni.

Art. 6. — Al n. 7 del 1° comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« nozioni elementari sullo sviluppo psicofisico dei minori e sugli atteggiamenti degli irregolari in genere ».

Al terzo comma è aggiunto il seguente n. 8:

8) « nozioni di pedagogia, di igiene e di fisiopatologia dello sviluppo dei minori ».

Art. 8. — È soppresso.

Art. 10. — Al primo comma sono sopprese le seguenti parole:

« ...ridotte di un terzo »;

Al secondo comma sono sopprese le seguenti parole:

« ...ridotte di due terzi ».